




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 7953 del 13-10-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/sc

Roma,

13 OTT 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TERAMO
Via M. Delfico, 6
64100 TERAMO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 378-2009 – Incompatibilità – Art. 4 D.Lgs. n. 139/2005 – Esercizio della professione e funzione di dipendente presso studio notarile.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 17 settembre nella quale l'Ordine chiede di sapere se la circostanza che un soggetto sia dipendente di un notaio con ruolo di presentatore per la levata del servizio protesti, costituisca causa di incompatibilità con l'esercizio della professione.
In merito alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge professionale¹ l'esercizio della professione è incompatibile con "la professione di notaio".
La disposizione è diretta ad evitare all'iscritto il concreto ed effettivo esercizio della professione notarile conseguente all'iscrizione nel relativo albo.
Nel caso prospettato, peraltro, l'iscritto, lungi dall'esercitare la professione di notaio, risulta svolgere un rapporto di lavoro dipendente presso uno studio notarile, con mansioni di presentatore per la levata del servizio protesti. Lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato presso un soggetto privato non costituisce condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione. Per quanto riguarda lo specifico oggetto della prestazione lavorativa (funzione di presentatore per la levata del servizio protesti)

¹ Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005.

si evidenzia che, ai sensi della legge² sui protesti di cambiali e assegni bancari, il presentatore del notaio, compie l'attività a nome di questi³ ed è, in quanto agli effetti penali, equiparato al pubblico ufficiale. Per quanto riguarda il regime di incompatibilità del presentatore, la legge si limita a prevedere, che questi non possa "eseguire atti di sua competenza ai quali siano interessati egli stesso, il di lui coniuge o i parenti ed affini in linea retta, in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusi"⁴. Alla luce di tali disposizioni, si ritiene, pertanto, che lo svolgimento, da parte dell'iscritto, di un rapporto di lavoro subordinato presso uno studio notarile con mansioni di presentatore per la levata dei protesti, sia compatibile con l'esercizio della professione.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione



² Legge 12 giugno 1973 n. 349: "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari".

³ Art. 3, co.1, L n. 349/1973.

⁴ Vd. D.P.R. 3 giugno 1975 n. 290 recante "Regolamento di attuazione della L. 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari".